



COMUNE DI PERUGIA

U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 632 DEL 04/03/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2, DEL D.LGS. 36/2023, PER RAGIONI TECNICHE DI CONTINUITÀ EDUCATIVA. AVVISO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.

LA DIRIGENTE

VISTO lo Schema generale di organizzazione degli uffici del Comune di Perugia, aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 14 marzo 2025;

RICHIAMATO il decreto della Sindaca del Comune di Perugia n. 178 del 03 aprile 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Servizi educativi e scolastici;

VISTA la determinazione dirigenziale del Direttore generale n. 1548 del 06 giugno 2025, avente ad oggetto "Unità di Coordinamento Scuola. Definizione progetti e composizione";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 205 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 575 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 13 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RICHIAMATI i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, riportato in allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011 (all. 4 del 2) ed il relativo punto n.2, che definisce il principio della competenza finanziaria per il quale "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

diventa esigibile”;

VISTA la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 17612 del 27 maggio 1991;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 della Regione Umbria avente ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio”;

RICHIAMATI:

1. il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027 adottato il 17 Dicembre 2020 che fissa per ciascun anno del periodo di programmazione, gli importi massimi degli stanziamenti di impegno del bilancio UE per singola rubrica di spesa, ivi inclusa la rubrica 2 “Coesione, resilienza e valori”;
2. il pacchetto di iniziative strategiche Green Deal europeo che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e le iniziative previste tra le quali la Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la Strategia industriale per l'Europa;
3. il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, con il quale si stabiliscono gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021/2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti;
4. il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
5. il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili, tra l'altro, al Fondo sociale europeo Plus ed al Fondo di coesione;
6. il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
7. il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
8. l'Accordo di Partenariato trasmesso dall'Italia alla Commissione in data 17 gennaio 2022, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/1060, nel quale si espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15.07.2022;
9. la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022 che approva il programma "PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Umbria in Italia – CCI 2021IT05SFPR016;

VISTI:

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

1. le Deliberazione n. 1318 e 1328 del 2022 con la quali la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8610 final del 23.11.2022 e della Decisione di esecuzione C(2022) 8818 final del 28/11/2022 sopra richiamate.
2. il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni Regolamento UE 2021/1060" approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 16.12.2022;
3. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1354/2022 di approvazione del quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale, sulla base dell'articolazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 per Assi e per Obiettivi Specifici;
4. la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/2023 di avvio all'attuazione degli interventi previsti dai programmi regionali FESR 2021-2027 ed FSE+ 2021 – 2027 avuto riguardo in particolare alla necessità di adempiere agli obblighi regolamentari di cui Regolamento (UE) 1060/2021 per i due Fondi relativi al raggiungimento degli obiettivi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa in tema di disimpegno di spesa delle risorse UE entro il 2025 e dei target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output per l'allocazione della flessibilità (Regolamento UE 2021/1060 art. 16 e art. 105);
5. la Deliberazione della Giunta regionale n. 201/2023 con la quale è stato adottato il Documento di Indirizzo 2027, nonché la successiva integrazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 497/2023 recante in oggetto "PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 – CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022: approvazione rev. 2 del Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.)";
6. la Determinazione Direttoriale n. 7019/2023 con la quale è stato approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo" per la programmazione Regione Umbria PR FSE+2021-2027 (CCI2021IT05SFPR016);
7. la Determinazione Direttoriale n. 6829/2023 con la quale sono state approvate relativamente al PR Umbria FSE+ 2021-2027 le Linee guida per l'attuazione delle operazioni in attuazione dell'art. 73, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
8. la Deliberazione della Giunta regionale n. 983/2023 con la quale la Giunta Regionale:
 - a. ha approvato le linee strategiche per la programmazione delle azioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 ricomprese nell'Asse Inclusion sociale da realizzare attraverso le Zone sociali nonché le disposizioni attuative per le prime quattro azioni tra le quali è compresa la seguente: b) Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione: "Interventi finalizzati al coinvolgimento attivo del minore con disabilità, della sua famiglia, della scuola, della rete dei servizi socio-sanitari e del contesto territoriale, nella costruzione di risposte appropriate volte a perseguire la crescita della persona, della sua autonomia e della sua partecipazione attiva alla vita della comunità";
 - b. ha approvato i criteri di riparto delle risorse destinate alle predette azioni e ripartito le risorse in favore dei Comuni capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni subordinatamente all'esito della procedura di manifestazione di interesse rivolta ai medesimi a seguito di apposito avviso regionale;
 - c. ha stabilito che la risposta all'avviso regionale di manifestazione di interesse alla realizzazione delle attività da parte dei Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni, costituisce il presupposto per l'assunzione di responsabilità e degli oneri in caso di mancato rispetto per la realizzazione delle stesse secondo il cronoprogramma

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI



stabilito dalla medesima Deliberazione, rinviando a successivo atto e all'esito dell'espletamento della predetta procedura di manifestazione di interesse, l'approvazione dello schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90 tra la Regione Umbria e il Comune capofila di Zona sociale/Unione di Comuni contenente le schede tecniche relative ai contenuti delle prime quattro azioni oggetto dell'accordo.

CONSIDERATO che:

1. con determinazione dirigenziale n. 11298/2023 sono stati approvati gli esiti dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse emanato con determinazione dirigenziale n. 10624/2023 ed è stata approvata, conseguentemente, la tabella che, tenendo conto delle richieste e degli esiti delle valutazioni, ripartisce le risorse già assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 983/2023 alle Zone sociali;
2. con con deliberazione della Giunta regionale n. 1404/2023 è stato approvato, lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con le relative schede tecniche delle azioni oggetto dell'accordo, da stipulare tra Regione e i Comuni capofila delle Zone sociali e l'Unione dei Comuni del Trasimeno, ai fini dell'attuazione delle azioni a valere sul PR FSE + 2021-2027 già definite nella citata con deliberazione della Giunta regionale n. 983/2023 e sono stati ri-definiti gli stanziamenti per ogni azione suddetta come riportati nell'allegato B) della medesima deliberazione;

VISTA la con deliberazione n. 85/2024 e successive integrazioni, con cui l'Amministrazione Comunale ha approvato l'Accordo di Collaborazione con la Regione Umbria ex art. 15 della legge n. 241/1990 e le schede progettuali per la realizzazione degli interventi, dando mandato alla Dirigente della U.O. Servizi Sociali di procedere alla sottoscrizione del suddetto e di adottare le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, così come approvato con la citata con deliberazione della Giunta regionale n. 1404/2023, tra la Regione Umbria e il Comune di Perugia, capofila della Zona sociale n. 2, è stato sottoscritto in data 19-03-2024;

CONSIDERATO che con con deliberazione della Giunta regionale n. 1042/2024 si è provveduto:

1. ad approvare nel rispetto delle linee strategiche per la programmazione e l'avvio delle prime azioni a valere sul PR Umbria FSE+ 2021-2027 da attuare su scala territoriale a livello di Zona sociale afferenti all'Asse Inclusione, obiettivi specifici h) e k) di cui alla con deliberazione della Giunta regionale n. 983/2023, l'integrazione degli accordi di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90 approvati con con deliberazione della Giunta regionale n. 1404/2023 tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale Unione dei Comuni del Trasimeno per la zona sociale n. 5 per l'attuazione nel triennio 2024-2026 dell'azione denominata in D.I.A.: Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica;
2. ad approvare lo schema dell'addendum integrativo degli accordi di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 (DGR 1404/2023) con i relativi allegati concernenti le schede tecniche delle azioni oggetto dell'accordo integrato;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 10192/2024 in attuazione della con deliberazione della Giunta regionale n. 1042/2024 e relativo addendum integrativo all'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra la Regione Umbria e il Comune di Perugia capofila della Zona sociale n. 2 ai fini dell'attuazione, per il triennio 2024-2026, delle azioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027, la Regione Umbria ha disposto di assumere gli impegni, tra l'altro, per l'azione di seguito elencata: b) Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI



scolastica - nell'ambito dell'Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 - avente come CUP C89I23001310006 le cui risorse finanziarie per il triennio 2024-2026 sono pari ad € 127.000,00, di cui € 40.157,40 da destinare all'appalto del servizio di assistenza scolastica;

RICORDATO che il Comune di Perugia, in ottemperanza a quanto disposto agli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 616/1977, all'art. 13 della legge n. 104/1992, all'art. 14, comma 2, della legge n. 328/2000, all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 28/2002, al decreto legislativo n. 66/2017 ed al decreto ministeriale n. 182/2020 – disposizioni tutte che attribuiscono agli enti locali l'obbligo di fornire l'assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, in base allo stanziamento previsto e a seguito delle richieste dei Gruppi operativi per l'inclusione (GLO) delle Scuole – assegna, all'inizio di ciascun anno scolastico, le ore di supporto educativo da destinare agli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici di Perugia;

CONSIDERATO che:

1. con determinazione dirigenziale n. 2055 del 23 settembre 2021 è stata indetta procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza nelle scuole per gli alunni con disabilità (CIG: 8914196340), contestualmente alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto e del gruppo di lavoro ivi meglio indicato;
2. il quadro economico contenuto all'interno del bando e della correlativa documentazione di gara prevedeva l'importo di € 11.839.504,17 quale valore complessivo del contratto, al netto dell'iva, comprensivo di tutte le opzioni di rinnovo;

RILEVATO che:

1. con determinazione dirigenziale n. 500 del 01 marzo 2022 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità a favore del raggruppamento temporaneo costituito tra Borgorete società cooperativa sociale, con sede legale a Perugia, in via Fratelli Cairoli n. 24, p. iva 00589560549 (mandataria) e Polis società cooperativa sociale, con sede a Perugia, in via Pontani n. 47, p. iva 01409740543 (mandante), ai sensi e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione posta a base di gara nonché delle condizioni contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica prodotte dal citato raggruppamento ai fini della partecipazione alla procedura;
2. con determinazione dirigenziale n. 2561 del 01 ottobre 2025 – nella quale si è dato delle varianti già disposte con riguardo al primo affidamento, nel rispetto delle prescrizioni poste a base di gara – è stato disposto di affidare, esercitando l'espressa opzione del rinnovo, l'appalto del servizio in esame a favore del raggruppamento temporaneo costituito tra Borgorete società cooperativa sociale (mandataria) e Polis società cooperativa sociale, per il periodo dal 04 ottobre 2025 fino al 31 agosto 2028, per l'importo stimato di € 3.357.650,02 oltre Iva 5%, e così per un importo complessivo di €. 3.525.532,52 (CIG: 8914196340);

CONSIDERATO che:

1. l'art. 19 del capitolato speciale posto alla base dell'esecuzione contrattuale prevede la facoltà per l'Ente di introdurre quelle modifiche, nonché le varianti del contratto in oggetto, che, a suo insindacabile giudizio, ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 vigente ratione temporis; il raggruppamento è tenuto ad eseguire le variazioni in aumento o diminuzione ordinate dal Comune di Perugia fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo". In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI



2. per quanto sopra, considerato l'incremento del numero degli alunni con disabilità che necessitano del servizio, con determinazione dirigenziale n. 3407 del 10 dicembre 2025, si è provveduto all'estensione del contratto per il servizio di assistenza scolastica alle varie disabilità, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016, nei confronti del raggruppamento temporaneo costituito affidatario, per la realizzazione del servizio fino al 20 dicembre 2025, assumendo la necessaria copertura finanziaria a carico del bilancio;

RILEVATO che:

1. negli ultimi anni il sistema scolastico italiano registra un costante aumento delle certificazioni di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e delle segnalazioni di bisogni educativi speciali, con una crescita significativa soprattutto nella fascia della scuola dell'infanzia e primaria: si tratta di un fenomeno complesso, multifattoriale e strettamente intrecciato ai cambiamenti sociali, culturali, sanitari e organizzativi che coinvolgono scuola, famiglie e servizi territoriali;

2. si assiste, in particolare, ad un'espansione delle certificazioni legate ai disturbi del neurosviluppo (ad es. disturbi del linguaggio, attention deficit hyperactivity disorder, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive lievi o borderline), e ciò a causa di:

a) miglioramento degli strumenti diagnostici;

b) maggiore capacità dei servizi sanitari di individuare precocemente difficoltà evolutive;

diffusione delle buone pratiche di screening precoci (es. linguaggio, capacità motorie organizzate, competenze socio-relazionali);

3. tale fenomeno generale comporta una maggiore emersione di bisogni reali che, purtroppo, in passato rimanevano spesso non riconosciuti;

4. a ciò va aggiunto che le famiglie sono oggi più informate e più attente al benessere scolastico delle ragazze e dei ragazzi, con la positiva conseguenza che le stesse:

a) si rivolgono con maggiore frequenza ai servizi sanitari per ottenere una valutazione;

b) richiedono certificazioni per accedere a tutele, sostegni e misure personalizzate;

c) percepiscono la scuola come spazio centrale per il riconoscimento dei bisogni delle bambine e dei bambini;

EVIDENZIATO che:

1. anche nelle scuole di Perugia negli ultimi anni si è registrato un forte incremento di alunni con disabilità, con incrementi da 50 a 65 alunni in più rispetto ad ogni anno scolastico;

2. per l'anno scolastico 2025/2026 l'incremento, assolutamente rilevante, è da 560 a 617 alunni, registrando così al momento un incremento di 57 alunni (dati aggiornati al 28 febbraio 2026);

3. nonostante tale aumento, è necessario garantire il servizio mantenendo lo standard di 6,5 ore settimanali ad alunno, per ulteriori n. 59.052,50 ore, fino al 19 dicembre 2026, prima della pausa natalizia;

4. il mantenimento dei predetti standard di servizio comporta l'impegno di ulteriori risorse aggiuntive, mediante utilizzo anche delle risorse stanziare dal Ministero della disabilità in attuazione della L. 104/92 e dall'Unione europea;

DATO ATTO che:

1. la legge di bilancio per l'anno 2024 ha istituito il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" (art. 1, commi 210-216, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), nel quale è confluito, tra gli altri, anche il «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»: tale fondo, con decorrenza dal 2025,

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI



mira al potenziamento del servizio di assistenza scolastica per le scuole di ogni ordine e grado;

2. per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, il trasferimento è stato disposto direttamente a favore del Comune con decreto interministeriale del 21 ottobre 2025 (incassato con reversale del 03 dicembre 2025) e risultano pertanto disponibili euro 220.781,06 da destinare al potenziamento del servizio finanziato con risorse di bilancio comunale;

3. per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e per gli alunni con disabilità sensoriale, il decreto interministeriale 08 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2025, ha disposto il riparto delle risorse a favore delle Regioni e con conseguente liquidazione disposta dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 403 del 16 gennaio 2026 sono stati assegnati complessivamente euro 745.685,29, di cui euro 695.685,29 da destinare anch'esse al potenziamento del servizio finanziato con risorse di bilancio comunale;

RILEVATO che, con la già citata determinazione dirigenziale n. 10192/2025, ai fini dell'attuazione, per il triennio 2024-2026, delle azioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 la Regione Umbria ha disposto di assumere gli impegni necessari a finanziare l'azione: b) Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica - nell'ambito dell'Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 - avente come CUP C89I23001310006, con risorse finanziarie quantificate complessivamente in € 127.000,00, di cui € 40.157,40 da destinare all'appalto del servizio di assistenza scolastica;

EVIDENZIATO che, in considerazione dell'aumento degli alunni destinatari del servizio (passati da 560 del precedente anno scolastico agli attuali 617), si è resa necessaria una variazione di bilancio con incremento degli stanziamenti assegnati dal bilancio comunale, di cui attualmente disponibili per euro 569.882,61;

DATO ATTO che:

1. al fine di garantire il permanere dei livelli di servizio già assicurati in forza del contratto in corso di svolgimento (pari a 6,5 ore settimanali ad alunno) assicurando, nel contempo, il potenziamento del servizio, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, occorre procedere all'impiego anche delle risorse disponibili come sopra dettagliate;

2. a tali fini, si reputa necessario ricorrere all'affidamento di un nuovo contratto a favore del medesimo raggruppamento già affidatario del contratto in corso, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del decreto legislativo n. 36/2023, considerato che l'affidamento del servizio ad operatore diverso dall'attuale gestore comporterebbe, allo stato, oggettive e sproporzionate difficoltà tecniche di subentro di nuovi operatori, con inevitabile impatto sulla corretta realizzazione delle attività rivolte alle ragazze e ragazzi beneficiari;

VISTI:

1. l'art. 76 del decreto legislativo n. 36/2023, che consente la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei casi tassativi ivi previsti, tra cui rientra l'ipotesi che i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore per assenza di concorrenza per motivi tecnici, con motivazione puntuale nel primo atto della procedura; a tali fini occorre tenere anche conto degli esiti di eventuali consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 77 e dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

2. l'art. 77 del citato decreto, che disciplina le consultazioni preliminari di mercato, che possono essere espletate per supportare la scelta della procedura ed informare gli operatori degli appalti programmati; la relativa

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

documentazione può essere utilizzata a supporto della motivazione, se non altera la concorrenza né viola trasparenza e non discriminazione;

3. l'art. 86 del medesimo decreto legislativo, che disciplina l'avviso volontario di trasparenza preventiva, con i contenuti minimi da pubblicare prima della stipula, a presidio della trasparenza nella scelta di affidare senza bando e del rispetto del termine dilatorio;

4. l'art. 127 per gli appalti di servizi sociali e assimilati sopra soglia (pari ad € 750.000, al netto dell'iva), che disciplina la possibilità di procedere, in presenza dei presupposti dell'art. 76, con procedura negoziata senza bando con obbligo di avviso di aggiudicazione ex post;

5. le Linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 17/2022 sugli affidamenti di servizi sociali, che – pur non essendo vincolanti – richiamano, tra gli obiettivi del servizio, la garanzia di continuità delle prestazioni in relazione ai bisogni dell'utenza;

6. le indicazioni fornite all'interno delle FAQ di ANAC sulla trasparenza contratti dei servizi sociali che, pur essendo ovviamente non vincolanti, richiamano gli obblighi di trasparenza previsti dal codice dei contratti pubblici, con obblighi di pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP e in "Amministrazione Trasparente";

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 8 che disciplinano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'acquisizione di beni e servizi infungibili, definendo oneri istruttori, motivazionali e cautele concorrenziali a carico delle stazioni appaltanti, attraverso una regolazione flessibile, non vincolante, ma espressiva di canoni di buon andamento e trasparenza;

DATO ATTO che:

1. le Linee guida n. 8 distinguono tra esclusiva (privativa industriale o di distribuzione) e infungibilità (unicità del bene/servizio nel soddisfare un determinato bisogno); la prima non implica di per sé la seconda. L'infungibilità può derivare da ragioni tecniche o giuridiche, da pregresse scelte della PA (c.d. lock in) o da strategie dell'operatore economico. In ogni caso, restringe la concorrenza e impone rigorosa verifica e motivazione puntuale in determina a contrarre;

2. in conformità alla giurisprudenza europea e nazionale, le deroghe vanno interpretate restrittivamente e l'onere di dimostrare le circostanze eccezionali grava sulla stazione appaltante: non bastano dichiarazioni del fornitore, né un asserito migliore livello qualitativo del servizio; occorre verificare l'impossibilità di alternative tramite analisi o consultazioni di mercato;

3. il ricorso alla deroga è ammissibile solo se l'unicità dell'operatore è effettiva e attuale e la stazione appaltante deve accertare ex ante i fabbisogni e progettare l'appalto per evitare scelte che pregiudichino la contendibilità futura;

4. quando si ritiene (anche solo in ipotesi) che il fabbisogno conduca a infungibilità, le Linee guida indicano di svolgere consultazioni preliminari di mercato, con adeguata pubblicità mediante avviso sul profilo del committente per almeno 15 giorni o con altre forme idonee a massima diffusione: tale passaggio, di fatto obbligatorio secondo le Linee guida per colmare asimmetrie informative, serve a verificare l'esistenza di soluzioni alternative, condizioni di prezzo e reale struttura dell'offerta;

5. l'avviso deve indicare: fabbisogno, soluzioni ipotizzate e relativi costi attesi, richiesta di proposte alternative,

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

e la possibile decisione, se ne ricorrono i presupposti, di procedere con negoziata senza bando; la stazione appaltante deve restare disponibile a fornire informazioni nel rispetto di trasparenza e par condicio;

6. gli esiti delle consultazioni vanno riportati in determina a contrarre, che deve anche indicare valore stimato e durata dell'affidamento, da contenere in ragione della deroga e dell'evoluzione prevedibile del mercato;

RICORDATO che:

1. nell'ambito del servizio di assistenza scolastica per ragazze e ragazzi con disabilità certificata, la continuità educativa deriva dall'insieme di azioni organizzative che assicurano coerenza e stabilità nel percorso di ciascuno;

2. la continuità educativa consiste infatti nell'assicurare, in primo luogo, un complessivo e stabile sistema di passaggi informativi, di pratiche condivise e alleanze educative che rendano la scuola prevedibile, accessibile e orientata alle potenzialità:

a) al centro di questo sistema c'è il progetto educativo personalizzato, discusso nel gruppo di inclusione;

b) ogni educatore che svolge attività di assistente all'autonomia e alla comunicazione affianca i docenti traducendo obiettivi e strategie in routine quotidiane, quali: gestione dei tempi, facilitazioni comunicative, supporto nei passaggi tra attività, partecipazione alle esperienze di gruppo;

3. la continuità richiede, pertanto, l'attuazione stabile di una serie complessa di strumenti operativi, tra cui, in primo luogo, le azioni realizzate all'avvio di ogni anno scolastico sulla base delle informazioni essenziali all'avvio del servizio e realizzate durante tutto lo svolgimento dello stesso;

CONSIDERATO che:

1. gli operatori attualmente in servizio costituiscono un punto di riferimento stabile e consolidato – come emerge anche dal monitoraggio qualitativo effettuato annualmente sullo svolgimento del servizio – e rappresentano per le ragazze ed i ragazzi un sostegno fondamentale, particolarmente importante per le condizioni di specifica disabilità di alcuni di loro;

2. in tale quadro, la qualità della relazione educativa costituisce il pilastro stesso della continuità: gli operatori in servizio assicurano infatti - quotidianamente, e fin dall'inizio dell'anno scolastico - l'accessibilità comunicativa, l'orientamento negli spazi e anche l'uso di tecnologie assistive, promuovendo autonomia reale e partecipazione da parte delle ragazze e dei ragazzi;

DATO ATTO che:

1. si reputa necessario ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del decreto legislativo n. 36/2023 per assenza di concorrenza per motivi tecnici, in quanto l'affidamento del servizio ad operatore diverso dall'attuale gestore comporterebbe, allo stato, oggettive e sproporzionate difficoltà tecniche di subentro di nuovi operatori, con inevitabile sovrapposizione delle attività rivolte alle medesime ragazze e ragazzi beneficiari;

2. a ciò va aggiunto che, in ipotesi, in questa fase del servizio una nuova procedura di gara non sarebbe idonea al raggiungimento degli obiettivi cui le risorse ministeriali ed europee sono destinate, considerato che sarebbe indispensabile procedere ad un immediato reclutamento con turn over dell'ingente numero di operatori assegnati alle ragazze e ragazzi beneficiari; proprio questa difficoltà ha determinato, per inciso, la rinuncia all'appalto da parte del concorrente inizialmente risultato aggiudicatario, in conformità a quanto richiamato nella sopra citata determinazione n. 500/2022;

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

3. un eventuale turn over degli operatori determinerebbe peraltro, anche a parità di competenze tecniche, il venire meno della relazionale educativa instaurata con ogni alunno, con evidente e grave perdita di continuità educativa nel corso dell'anno scolastico;

4. le predette oggettive difficoltà, peraltro, non sono ragionevolmente superabili nel tempo utile a garantire l'erogazione ininterrotta del servizio nel corso dell'attuale anno scolastico, con rischio di pregiudizio per i beneficiari e disservizi anche per le istituzioni scolastiche frequentate dalle ragazze e dai ragazzi;

5. tale obiettiva assenza di soluzioni alternative ragionevoli non deriva da una limitazione artificiale della domanda, ma dal carattere prettamente relazionale delle prestazioni oggetto dell'appalto e dalla non fungibilità degli operatori già inseriti, il tutto in coerenza con l'art. 76 già ampiamente citato;

EVIDENZIATO che:

1. il servizio in argomento non sarebbe nemmeno eseguibile in maniera parallela da parte di due diversi operatori economici (in ipotesi: un nuovo affidatario in aggiunta al raggruppamento attualmente affidatario), poiché ciò comprometterebbe la continuità relazionale e progettuale, componente essenziale dell'inclusione: per alunne/i con disabilità la relazione educativa stabile è parte dell'intervento e la moltiplicazione degli adulti di riferimento aumenta disorientamento, ansia e tempi di adattamento;

2. sul piano organizzativo, infatti, la coesistenza di due soggetti produrrebbe frammentazione delle responsabilità (chi decide, chi monitora, chi sostituisce), duplicazioni di coordinamento con scuole e famiglie, maggiore complessità nella turnazione e nella gestione delle urgenze, con rischio di vuoti operativi;

3. anche il monitoraggio del servizio perderebbe tracciabilità, perché dati e osservazioni verrebbero raccolti con metodi non omogenei, rendendo più difficile la valutazione di impatto e gli aggiustamenti tempestivi;

4. crescerebbero, inoltre, i costi transazionali (briefing, passaggi informativi, formazione), in contrasto con i principi di economicità e buon andamento;

5. sul versante della tutela dei dati, l'aumento degli attori che trattano dati particolari (salute, bisogni educativi) amplierebbe la superficie di rischio e renderebbe più complessa la minimizzazione e la corretta informazione/gestione dei consensi;

6. per la scuola e le famiglie è invece cruciale l'unicità del referente (coordinatore) che garantisca risposta rapida, coerenza metodologica e responsabilità chiara;

7. da quanto sopra consegue che, nella fase esecutiva di un servizio già avviato, è necessario mantenere un unico soggetto esecutore con équipe stabile, piano di sostituzioni e referenza unica, e non una gestione contemporanea e permanente a due diversi operatori economici;

EVIDENZIATO che:

1. il servizio oggetto del presente provvedimento rientra nei servizi sociali alla persona erogati in ambito scolastico (assistenza educativa, inclusione e supporto agli alunni con bisogni educativi complessi), per i quali il decreto legislativo n. 36/2023 prevede un regime particolare (Parte VII, Titolo I e II), e l'importo complessivo stimato € 1.526.506,36 è superiore alla soglia UE di € 750.000 per i servizi sociali (art. 14, lett. d) richiamata dall'art. 127);

2. il servizio, come ricordato, è attualmente gestito dal raggruppamento temporaneo costituito tra Borgorete società cooperativa sociale (mandataria) e Polis società cooperativa sociale (mandante), che opera dal 2022 con équipe educative stabili, integrate nella rete scolastica territoriale;

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

3. più in particolare, il servizio viene ad oggi espletato mediante:

a) un minimo n. 62 operatori (anche soci lavoratori), in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza triennale in servizi analoghi, inquadrabili nella cat. C3/D1 del C.C.N.L. delle cooperative sociali e almeno 50 ore di formazione e/o aggiornamento specifico in materia;

b) una coordinatrice del servizio dotata di n. 15 anni di esperienza specifica;

RIBADITA l'esigenza, non derogabile, di assicurare la continuità educativa e relazionale degli operatori di assistenza con gli alunni seguiti, al fine di evitare pregiudizi derivanti da avvicendamenti del personale in corso d'anno scolastico (regressioni nell'autonomia personale e sociale, interruzioni dei percorsi abilitativi, necessità di nuova valutazione funzionale), esigenza riconosciuta anche dalle Linee guida ANAC n. 17 per i servizi sociali che fanno riferimento alla "continuità del servizio per tutta la durata del bisogno";

DATO ATTO che:

1. la richiamata determinazione dirigenziale n. 2055 del 23 settembre 2021 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza nelle scuole per gli alunni con disabilità ha previsto l'assegnazione dell'appalto sulla base dei soli fondi di bilancio comunale;

2. al fine di garantire il permanere dei livelli di servizio nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, occorre procedere all'impiego delle risorse stanziare con il già citato Fondo unico ministeriale nonché con il FSE+ ed i nuovi stanziamenti di bilancio, per l'importo complessivo di € 1.526.506,36;

EVIDENZIATO che, in sede di progettazione della nuova procedura di gara aperta, da indire ai fini della prosecuzione del servizio a partire dal 01 settembre 2028, si ricorrerà a fattispecie contrattuali maggiormente flessibili (ad es. accordo quadro), stante l'esigenza di far fronte all'impiego di finanziamenti esterni non prevedibili e di consistenza eterogenea;

DATO ATTO che:

1. per importi $\geq$ € 750.000, l'art. 127 del decreto legislativo n. 36/2023 consente di procedere con avviso/bando o, ove sussistano i presupposti dell'art. 76, con procedura negoziata senza bando;

2. il presente provvedimento si colloca esattamente in tale cornice, prevedendo tuttavia impegni ulteriori di trasparenza (come di seguito meglio specificato) e tempestiva pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ex art. 127, comma 3;

3. a tali fini, prima dell'affidamento, l'Ente pubblicherà un Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del decreto legislativo n. 36/2023, finalizzato ad acquisire osservazioni ed eventuali manifestazioni circa soluzioni alternative ragionevoli, ferma la natura non concorsuale della consultazione; gli esiti saranno integrati nell'istruttoria a comprova della motivazione tecnica dell'infungibilità/insostituibilità nel periodo considerato;

4. nel rispetto dell'art. 86 si procederà altresì alla pubblicazione dell'Avviso volontario di trasparenza preventiva con la motivazione della scelta ex art. 76, al fine del decorso del termine dilatorio minimo prima della stipula del contratto (standstill), così da informare il mercato e ridurre il rischio di inefficacia del contratto in caso di eventuali ricorsi;

5. nelle more del decorso del termine dilatorio preliminare alla sottoscrizione del contratto, l'Ente potrà procedere alla consegna d'urgenza delle prestazioni, in presenza delle condizioni a tal fine prescritte dal codice dei contratti pubblici, al fine di garantire la continuità del servizio con il potenziamento derivante dall'efficace impiego

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

delle risorse disponibili;

6. si assolveranno gli obblighi di trasparenza su BDNCP e Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni fornite da ANAC per i servizi sociali, come da art. 28 del decreto legislativo n. 36/2023;

7. il contratto avrà una durata strettamente necessaria a garantire la regolare regolare prestazione del servizio, con decorrenza dall'08 aprile 2026 e comunque non oltre la data del 19 dicembre 2026 – in linea con gli stanziamenti allocati a valere sul Bilancio 2026 – nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità della deroga;

RILEVATO che nel caso di specie non esistono i presupposti per procedere ad un provvedimento di variante contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del codice dei contratti pubblici, in quanto:

1. la documentazione posta a base della originaria procedura di gara e, per l'effetto, il rinnovo non hanno previsto la possibile sopravvenienza di nuove fonti di finanziamento, destinate al potenziamento del servizio, all'interno di "clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali" (cfr. art. 106, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e, attualmente, art. 120, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023);

2. non è possibile disporre un affidamento nel rispetto dei limiti quantitativi disciplinati per l'affidamento di servizi supplementari dall'art. 106, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 (cfr., attualmente, art. 120, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023);

EVIDENZIATO che, se all'esito di eventuali osservazioni formulate dal mercato si riterrà di dover attivare una procedura comparativa, essa sarà espletata impiegando i medesimi parametri di valutazione tecnico qualitativi già utilizzati per l'affidamento del contratto in corso, aggiornati limitatamente a quanto strettamente necessario a garantire l'esecuzione delle prestazioni attualmente in corso, ed adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa che, per i servizi sociali è obbligatoria ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

1. i termini massimi previsti dal decreto legislativo n. 36/2023, Allegato I.3, sono i seguenti:

a) quattro mesi per una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sopra soglia e con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa;

b) nove mesi per una procedura aperta sopra soglia, da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa;

2. tali termini, ancorché previsti quali limiti massimi, sono comunque indicativi del lasso di tempo necessario all'espletamento delle due tipologie di procedure, e da ciò emerge che i tempi come sopra delineati non sono compatibili con la necessità di consentire la prosecuzione del servizio, con i medesimi standard qualitativi per i beneficiari, nel corso dell'attuale anno scolastico;

RICORDATO che le risorse oggi utilizzabili sono disponibili da:

a) per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, dal decreto interministeriale del 21 ottobre 2025 (incassato con reverse del 03 dicembre 2025);

b) per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e per gli alunni con disabilità sensoriale, dal decreto interministeriale 08 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2025 e dalla conseguente liquidazione disposta dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 403 del 16 gennaio 2026;

c) per quanto concerne l'azione: b) Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica - nell'ambito dell'Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027, dall'applicazione del bilancio presunto;

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

d) per quanto concerne le nuove risorse di bilancio, dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 205 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO, pertanto, che:

1. al fine di garantire il permanere dei livelli di servizio nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, occorre procedere all'impiego delle risorse stanziato con il già citato Fondo unico ministeriale nonché con il FSE+ ed i nuovi stanziamenti di bilancio, per l'importo complessivo di € 1.526.506,36;
2. si reputa pertanto necessario ricorrere all'affidamento di un nuovo contratto a favore del raggruppamento temporaneo costituito tra Borgorete società cooperativa sociale, con sede legale a Perugia, in via Fratelli Cairoli n. 24, p. iva 00589560549 (mandataria) e Polis società cooperativa sociale, con sede a Perugia, in via Pontani n. 47, p. iva 01409740543 (mandante), in quanto già affidatario del contratto in corso, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2 del decreto legislativo n. 36/2023, per assenza di concorrenza per motivi tecnici, considerato che l'affidamento del servizio ad operatore diverso dall'attuale gestore comporterebbe, allo stato, oggettive e sproporzionate difficoltà tecniche di subentro di nuovi operatori, con inevitabile sovrapposizione delle attività rivolte alle medesime ragazze e ragazzi beneficiari;
3. il contratto avrà una durata strettamente necessaria a garantire la regolare regolare prestazione del servizio, con decorrenza dall'08 aprile 2026 e comunque non oltre la data del 19 dicembre 2026 – in linea con gli stanziamenti allocati a valere sul Bilancio 2026 – nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità della deroga;
4. prima di procedere all'affidamento, si provvederà a pubblicare un avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del decreto legislativo n. 36/2023, al fine di acquisire osservazioni ed eventuali manifestazioni circa soluzioni alternative ragionevoli, ferma la natura non concorsuale della consultazione, prevedendo altresì che gli esiti saranno integrati nell'istruttoria a comprova della motivazione tecnica dell'infungibilità/insostituibilità nel periodo considerato;
5. gli esiti della consultazione saranno riportati nella successiva determinazione a contrarre;
6. nel rispetto dell'art. 86 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà anche alla pubblicazione dell'Avviso volontario di trasparenza preventiva con la motivazione della scelta ex art. 76, al fine del decorso del termine dilatorio minimo prima della stipula del contratto (standstill);
7. nelle more del decorso del termine dilatorio preliminare alla sottoscrizione del contratto, l'Ente potrà procedere alla consegna d'urgenza delle prestazioni, in presenza delle condizioni a tal fine prescritte dal codice dei contratti pubblici, al fine di garantire la continuità del servizio;
8. ai sensi dell'art. 127, successivamente all'affidamento si procederà alla pubblicazione di apposito avviso di aggiudicazione;
9. verranno assolti gli obblighi di trasparenza su BDNCP e Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni fornite da ANAC per i servizi sociali, come da art. 28 Codice e Delibere ANAC;
10. allorché, all'esito di eventuali osservazioni formulate dal mercato, si ritenga di dover attivare una procedura comparativa, la stessa sarà espletata impiegando i medesimi parametri di valutazione tecnico qualitativi già utilizzati per l'affidamento del contratto in corso, aggiornati limitatamente a quanto strettamente necessario a garantire l'esecuzione delle prestazioni attualmente in esecuzione ed adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa che, per i servizi sociali è obbligatorio ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI



decreto legislativo n. 36/2023;

EVIDENZIATO che:

1. il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2. dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Ente e che, pertanto, la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ed è immediatamente efficace;
3. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, è possibile attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso contestualmente e mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
4. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio comunale ed è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013;

DATO ATTO che la Responsabile Unica di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è la scrivente dirigente della U.O. Servizi Educativi e scolastici, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013, dell'art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 13 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;

VISTI:

- l'articolo 54 dello Statuto comunale;
- la legge n. 241 del 1990;
- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 14 novembre 2022;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- il decreto legislativo n. 36 del 2023;
- gli articoli 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Stralcio relativo alla organizzazione e alla dirigenza;
- il decreto legislativo n. 33 del 2013;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in esso richiamati, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990,

1. DI DARE ATTO che:

- a) con determinazione dirigenziale n. 500 del 01 marzo 2022 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità a favore del raggruppamento temporaneo costituito tra Borgorete società cooperativa sociale, con sede legale a Perugia, in via Fratelli Cairoli n. 24, p. iva 00589560549 (mandataria)

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI



e Polis società cooperativa sociale, con sede a Perugia, in via Pontani n. 47, p. iva 01409740543 (mandante), ai sensi e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione posta a base di gara nonché delle condizioni contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica prodotte dal citato raggruppamento ai fini della partecipazione alla procedura;

b) con determinazione dirigenziale n. 2561 del 01 ottobre 2025 è stato disposto di affidare – nel rispetto delle prescrizioni poste a base di gara – il rinnovo del predetto contratto fino alla nuova data del 31 agosto 2028;

2. DI DARE ATTO che, al fine di garantire il permanere dei livelli di servizio nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, occorre procedere all'impiego delle risorse stanziare con il già citato Fondo unico ministeriale nonché con il FSE+ ed i nuovi stanziamenti di bilancio già in premessa richiamati, per l'importo complessivo di € 1.526.506,36;

3. DI DARE ATTO che, a tali fini, si reputa necessario ricorrere all'affidamento di un nuovo contratto a favore del medesimo raggruppamento di cui al punto 1), in quanto già affidatario del contratto in corso, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del decreto legislativo n. 36/2023 per assenza di concorrenza per motivi tecnici, considerato che l'affidamento del servizio ad operatore diverso dall'attuale gestore comporterebbe, allo stato, oggettive e sproporzionate difficoltà tecniche di subentro di nuovi operatori, con inevitabile sovrapposizione delle attività rivolte alle medesime ragazze e ragazzi beneficiari;

4. DI DARE ATTO che il contratto avrà una durata strettamente necessaria a garantire la regolare prestazione del servizio, con decorrenza dall'08 aprile 2026 e comunque non oltre la data del 19 dicembre 2026 – in linea con gli stanziamenti allocati a valere sul Bilancio 2026 – nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità della deroga;

5. DI PREVEDERE che, prima di procedere all'affidamento, si provvederà a pubblicare, sul profilo di committente e in evidenza sulla home page di questa stazione appaltante, per almeno 15 giorni, un avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del decreto legislativo n. 36/2023 – come da schema allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso – al fine di acquisire osservazioni ed eventuali manifestazioni circa soluzioni alternative ragionevoli, ferma la natura non concorsuale della consultazione, prevedendo altresì che gli esiti saranno integrati nell'istruttoria a comprova della motivazione tecnica dell'infungibilità nel periodo considerato;

6. DI DARE ATTO che gli esiti delle consultazioni saranno riportati nella successiva determinazione a contrarre;

7. DI PREVEDERE che, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà altresì alla pubblicazione dell'avviso volontario di trasparenza preventiva con la motivazione della scelta ex art. 76, al fine del decorso del termine dilatorio minimo prima della stipula del contratto (standstill);

8. DI DARE ATTO che, nelle more del decorso del termine dilatorio preliminare alla sottoscrizione del contratto, l'Ente potrà procedere alla consegna d'urgenza delle prestazioni, in presenza delle condizioni a tal fine prescritte dal codice dei contratti pubblici, al fine di garantire la continuità del servizio;

9. DI PREVEDERE che, ai sensi dell'art. 127 del decreto legislativo n. 36/2023, successivamente all'affidamento di procederà alla pubblicazione di apposito avviso di aggiudicazione;

10. DI PREVEDERE che verranno assolti gli obblighi di trasparenza su BDNCP e Amministrazione Trasparente,

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

 Città di
PERUGIA

secondo le indicazioni fornite da ANAC per i servizi sociali, come da art. 28 del decreto legislativo n. 36/2023 e provvedimenti ANAC;

11. DI DARE ATTO che, ove, all'esito di eventuali osservazioni formulate dal mercato, si ritenga di dover attivare una procedura comparativa, la stessa sarà espletata impiegando i medesimi parametri di valutazione tecnico qualitativi già utilizzati per l'affidamento del contratto in corso, aggiornati limitatamente a quanto strettamente necessario a garantire l'esecuzione delle prestazioni attualmente in esecuzione ed adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa che, per i servizi sociali è obbligatorio ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023;

12. DI DISPORRE che, in sede di progettazione della nuova procedura di gara aperta da indire ai fini della prosecuzione del servizio a partire dal 01 settembre 2028, si dovrà ricorrere a fattispecie contrattuali maggiormente flessibili (ad es. accordo quadro), stante l'esigenza di far fronte all'impiego di finanziamenti esterni non prevedibili e di consistenza eterogenea;

13. DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Ente e che, pertanto, la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ed è immediatamente efficace;

14. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio comunale ed è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Allegati Pubblicabili
PROCEDURA NEGOZIATA avviso.pdf db4135982f7842d6cc0a0c9c2c2839929e4c923b2bf04575b4c0e9862ffa9c13

Non pubblicabili



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b6fb103bf9ff07ec_pades&auth=1

ID: b6fb103bf9ff07ec

Firmato digitalmente da
ILENIA FILIPPETTI

